

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA

SERVIZIO: AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

UFFICIO: RISORSE FINANZIARIE

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Contributi di esercizio, di cui alla L.R. n. 62/83 e s.m.i.. Erogazione in favore delle Aziende concessionarie e dei Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale delle spettanze dovute a titolo di primo quadrimestre 2012. Elenco n. 2 |
|-----------------|---|

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- la L.R. 9 settembre 1983, n. 62 in materia di Trasporto Pubblico Locale;
- l'art. 20, comma 5, della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 ai sensi del quale ai soggetti concessionari dei servizi di Trasporto Pubblico Locale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla detta L.R. n. 62/83 relativamente alla erogazione dei contributi regionali, fino alla stipula dei Contratti di Servizio;
- l'art. 80 della L.R. n. 6 del 08.02.05 (legge finanziaria regionale 2005), sostitutivo dell'art. 9 della L.R. n. 47/03 che ha modificato l'art. 56, comma 2 della L.R. n. 62/83, il quale dispone che a partire dell'anno 2005 l'acconto deve essere commisurato al 100% del deficit standard chilometrico preventivo, calcolato per l'anno precedente;
- gli art. 60 e seguenti della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria regionale 2011);
- la L.R. 19 luglio 2011, n. 21 che
 - al comma 1 dell'art. 1, proroga le concessioni fino al 30 settembre 2011;
 - al successivo comma 2 dell'art. 1, dispone che "...la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere (...) un provvedimento di proroga delle concessioni regionali. Allo stesso modo procedono i Comuni titolari di concessioni di trasporto urbano. I provvedimenti (...) in ogni caso non possono superare la durata di un anno";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 641/P in data 19.09.2011 recante "Servizi di Trasporto Pubblico Locale. Regime degli affidamenti diretti. Attuazione dell'art. 63, comma 1 bis L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 introdotto dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2011, n. 21 a seguito della normativa statale di cui al D.L. 13 agosto 2011, n. 138" la quale stabilisce:
 - la proroga delle concessioni regionali avente ad oggetto i servizi di trasporto pubblico così come riprogrammati ai sensi degli artt. 60 e ss. della L.R. n. 1/11;
 - che gli affidamenti in essere alla data del 30.09.2011 cessano senza ulteriore delibera il 31.03.2012, in conformità con quanto disposto dall'art. 4, comma 32 lett. a) del D.L. n. 138/2011;
 - la potestà dei Comuni, Enti affidanti i servizi di trasporto comunale finanziati con risorse regionali, nell'ambito delle proprie competenze e ove necessario al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto così come riprogrammati ai sensi degli artt. 60 e ss. della L.R. n. 1/11, di valutare di dar corso alla proroga degli affidamenti esistenti alla data del

30.09.2011 purch  per un periodo di tempo non superiore alla data del 31.03.2012 in conformit  con quanto disposto dall'art. 4, comma 32 lett. a), del D.L.n. 138/2011;

- l'art. 25 del D.L.24 gennaio 2012, n. 1 che, con il comma 7 della lett.B), inserisce il comma 32-ter all'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 stabilendo che: "Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuit  nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attivit  di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attivit  medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lett. e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo pu  essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo";
- i provvedimenti di proroga oltre il 31.03.2012 dei Comuni titolari di servizi di t.p.l. agli attuali concessionari ad oggi trasmessi al Servizio in epigrafe;
- la L.R. 22 febbraio 2012, n. 9 recante "Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico locale";
- la D.G.R. n. 568/P in data 08.08.2011 recante "Determinazione costi standard preventivi e deficit standard preventivi per l'anno 2010";
- la L.R. 10 gennaio 2012, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. Bilancio pluriennale 2012-2014";
- gli artt. 51, 55 e 56 della L. R. 29.12.1977 n. 81, come modificata ed integrata dalla L. R. 03.03.1999 n. 13, nonch  la L.R. 25 marzo 2002, n. 3;

RITENUTO

- di disporre in favore di n. 9 Aziende concessionarie del servizio di Trasporto Pubblico Locale (compresi i Comuni che hanno la gestione diretta dei servizi di trasporto urbani), in regola con la normativa antimafia, con l'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con le previsioni del D.M. n. 40/2008 e con la domanda di acconto annuale, l'impegno e la liquidazione delle spettanze a titolo di contributo di esercizio relativo al primo quadrimestre 2012 (con esclusione delle corse bis) di cui alle LL.RR. n. 62/83 e n. 01/11, per complessivi € 1.234.800,75=, salvo conguaglio e rivalutazioni, a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo di spesa n. 181511 (U.P.B. 06.01.002) del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attivit  Sportive al pagamento complessivo di € 1.234.800,75=, salvo conguaglio e rivalutazioni, in favore di n. 9 Aziende (compresi i Comuni che hanno la gestione diretta dei servizi di trasporto urbani) con le modalit  e per l'importo a fianco di ciascuno indicato nel prospetto di cui all'allegato n. 2, da cui risultano i codici previsti dall'art. 3 della L. n. 136/10, i numeri di conto corrente bancario o postale dedicato, nonch  le generalit  dei soggetti autorizzati per ciascuna azienda alla movimentazione del relativo conto;

D E T E R M I N A

per quanto esposto nella precedente narrativa

- di dare preliminarmente atto che i pagamenti disposti con il presente provvedimento sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/10;
 - di disporre in favore di n. 9 Aziende concessionarie del servizio di Trasporto Pubblico Locale (compresi i Comuni che hanno la gestione diretta dei servizi di trasporto urbani) in regola con la normativa antimafia, con l'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con le previsioni del D.M. n. 40/2008 e con la domanda di acconto annuale l'impegno e la liquidazione delle spettanze a titolo di contributo di esercizio relativo al primo quadrimestre 2012 (con esclusione delle corse bis) di cui alle LL.RR. n. 62/83 e n. 01/11, per complessivi € 1.234.800,75=, salvo conguaglio e rivalutazioni, a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo di spesa n. 181511 (U.P.B. 06.01.002) del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
 - di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive al pagamento complessivo di € 1.234.800,75=, salvo conguaglio e rivalutazioni, in favore di n. 9 Aziende (compresi i Comuni che hanno la gestione diretta dei servizi di trasporto urbani) con le modalità e per l'importo a fianco di ciascuno indicato nel prospetto di cui all'allegato n. 2, da cui risultano i codici previsti dall'art. 3 della L. n. 136/10, i numeri di conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le generalità dei soggetti autorizzati per ciascuna azienda alla movimentazione del relativo conto;
 - di dare altresì atto che le Società di che trattasi sono in regola con la normativa antimafia, con l'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con le previsioni del D.M. n. 40/2008 e con la domanda di acconto annuale.
-

L'estensore
Dott. Giovanni Marchese

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giovanni Marchese

Il Dirigente del Servizio
ad interim
Dott.ssa Flora Antonelli

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PROCEDURA DI VERIFICA

(Decreto MEF 18 gennaio 2008, n. 40)

A seguito della procedura di verifica, effettuata in data 26.03.2012, di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18.01.2008, n. 40 si dà atto che non risultano inadempimenti a carico dei creditori di importi superiori a € 10.000,00= riportati nell'allegato n. 2 al presente atto.

Si conferma pertanto al Servizio Ragioneria Generale, a termini dell'art. 3 del ripetuto Decreto, l'autorizzazione al pagamento così come indicato nell'allegato n. 2.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare n. 22 in data 29.07.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – trasmessa dall'allora Servizio Ragioneria e Credito con nota prot. n. RA/87194/DD12, non si è proceduto nei confronti degli Enti pubblici e delle Società a totale partecipazione pubblica alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto MEF 18 gennaio 2008, n. 40.

Il Responsabile dell'Ufficio
Risorse Finanziarie

Dott. Giovanni Marchese